

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
DISINQUINAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI SPECCHI ACQUEI DEL PORTO DI
GENOVA NON IN CONCESSIONE, COMPRESI I BACINI DI PRA’ E MULTEDO - SESTRI
PONENTE**

CIG: 987496139C

CONTRATTO

tra

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE C.F.
02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S. Giorgio, via della Mercanzia 2 –
16124, in persona di _____

e

_____ con sede legale in _____ codice fiscale
_____ iscritta al _____, nel proseguo “Appaltatore”
ovvero “Fornitore”

Premesso che

- A. con determina a contrarre n. ____ del ____ l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del porto di Genova non in concessione, compresi i bacini di Prà e Multedo - Sestri ponente, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale n. _____, sul portale e-procurement dell’Ente, sul portale Appalti Liguria, su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani nazionali;
- C. con verbale del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. l’Autorità, con decreto n. _____ del _____, ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico _____, individuato quale miglior offerente, per l’importo complessivo di Euro _____ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza per rischi da

- interferenza pari ad € _____;
- E. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- F. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché il bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- G. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- H. l'Appaltatore, in particolare, ha costituito in favore di ADSP idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ del ____/____/____ emessa da _____;
- I. il contratto verrà stipulato con le forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Norme regolatrici - rinvio

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica e l'offerta economica, il capitolato speciale e relativi allegati, il disciplinare di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d) dal Codice Penale;

- e) dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da ogni ulteriore normativa applicabile;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale, ai suoi allegati, e agli ulteriori documenti sopra richiamati.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del "Servizio di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del porto di Genova non in concessione, compresi i bacini di Prà e Multedo - Sestri Ponente" ed ha per obiettivi il miglioramento ed il mantenimento della qualità delle acque all'interno del bacino portuale genovese. Rimane esclusa dal presente appalto l'attività di antinquinamento e/o disinquinamento di origine nota.

Il servizio comprende prestazioni remunerate a canone e prestazioni compensate a misura, come meglio descritto e regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto - e relativi allegati - al quale si rinvia, e avuto riguardo a quanto previsto nell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 3 - Durata del Contratto

La durata dell'appalto è quantificata in 48 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio intervenuta il _____, secondo apposito verbale sottoscritto tra le Parti.

AdSP si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo, alle medesime condizioni dell'appalto, per una durata pari a 12 mesi, dandone apposita comunicazione via PEC all'Appaltatore con almeno 30 giorni di preavviso.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi

Il valore del presente contratto per lo svolgimento di tutte le attività dal medesimo previste, ammonta complessivamente ad € _____ (_____/____), compresa l'opzione di rinnovo per 12 mesi, così suddiviso:

- € _____ (_____/____) A CORPO per i servizi a canone per 60 mesi (comprensivi dell'opzione di rinnovo) come risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara (____%), e di cui _____ (_____/____) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € _____ (_____/____) A MISURA per le prestazioni extra canone per 60 mesi (comprensivi dell'opzione di rinnovo) come risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara (____%), da applicarsi alle singole voci dell'Elenco Prezzi allegato al CSA ovvero ai prezziari di riferimento e/o ai nuovi prezzi individuati da AdSP nel corso dell'esecuzione del contratto.

Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ammontano complessivamente ad € _____.

Resta inteso che l'importo complessivo sopra indicato, riferito alle prestazioni A MISURA, non è vincolante per l'AdSP e potrà pertanto risultare anche ridotto al termine della durata contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto pretendere la corresponsione dell'importo complessivo delle prestazioni sopraindicato. Resta inoltre inteso che l'Autorità non presta alcuna garanzia in merito al raggiungimento di un importo minimo per dette attività, e che al fornitore saranno corrisposti i soli corrispettivi per le sole prestazioni effettivamente richieste dal DEC e dallo stesso regolarmente convalidate.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 4/2022 - convertito con L. n. 25/2022 - l'Appaltatore ha facoltà di presentare annualmente una istanza di aggiornamento dei prezzi (in aumento o in diminuzione) sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello

corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

L'istanza deve essere presentata via PEC e corredata dei prezziari a supporto della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta – mediante atto motivato del RUP - se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5 - Modalità di esecuzione dei servizi a corpo

Le modalità di esecuzione dei servizi remunerati a corpo sono descritte e regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, ai quali integralmente si rinvia, nel rispetto delle migliori offerte dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 6 - Dotazioni e abilitazioni per l'esecuzione del servizio

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità le dotazioni, i mezzi, le attrezzature, le strumentazioni e le figure professionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e offerte in sede di gara.

L'Appaltatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, deve essere in possesso delle abilitazioni e autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - Subappalto e sub-contratti

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente appalto.
oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni: _____

Art. 8 - Quinto d'obbligo e Modifiche contrattuali

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste dal presente contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non

sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

In particolare, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, qualora intervenga la necessità di variare in aumento la superficie di specchio acqueo oggetto di intervento, in seguito al termine della realizzazione della nuova diga foranea di Genova Sampierdarena (prevista per la data del 31.12.2026). In tal caso la Stazione appaltante può modificare il contratto in corso dell'esecuzione per un importo massimo annuo pari a euro 403.200,00 (quattrocentotremiladuecento/00) per i due anni di servizio residui (anni 2027 e 2028), su cui applicare il ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore relativamente ai servizi a canone.

Art. 9- Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Autorità nomina il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto ha il compito controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Autorità esplicherà funzioni di vigilanza attraverso attività di verifica e controllo, in particolare svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o da suo incaricato, in relazione a tutti gli adempimenti previsti nel presente contratto. Resta inteso che i

controlli e le verifiche eseguiti dal DEC non libereranno l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita del servizio e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza di legge, regolamenti e norme in vigore all'epoca d'esecuzione dello stesso.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (polizza n. _____ rilasciata da _____) resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 11 - Penali e rilievi

Nei casi previsti nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto si procederà

all'irrogazione delle relative penali da quantificarsi secondo quanto ivi previsto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà erogato con le seguenti modalità:

- per le prestazioni A CORPO, con cadenza mensile, previo rilascio da parte del DEC del verbale di accertamento di regolare esecuzione;
- per le prestazioni A MISURA, contabilizzando le prestazioni effettivamente richieste e autorizzate dal DEC e già eseguite, con cadenza trimestrale.

Le fatture dovranno essere intestate a *“Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02443880998”*.

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 13 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati e compensati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: gli oneri relativi all'ottenimento di ogni e qualsiasi licenza, concessione, autorizzazione o provvedimento abilitativo o permissivo, comunque denominato, necessari per eseguire quanto forma oggetto del presente appalto, le spese di rimozione e avviamento a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti raccolti e/o comunque risultanti dall'esecuzione del presente appalto, gli oneri assicurativi e previdenziali, ecc.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate, anche dagli Enti competenti, nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e

nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Autorità nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa integrale rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati.

Art. 14 – Clausola sociale e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, nel caso in cui subentri al precedente gestore del servizio, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, secondo quanto previsto nel Progetto di Assorbimento presentato in sede di gara.

L'Appaltatore, in ogni caso, deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere, prima del concreto inizio delle prestazioni, tutta la documentazione inerente all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere ogni tre mesi, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente e a quello dei suoi subappaltatori. Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, può comportare da parte della Stazione Appaltante la sospensione del pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle prestazioni, da ogni responsabilità.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista
- aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

Art. 17 - Responsabilità per infortuni e danni – Copertura assicurativa

Ogni e qualsivoglia responsabilità per l'esecuzione del servizio è a carico dell'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare e tenere in ogni caso indette l'ADSP per qualsivoglia pretesa o richiesta da chiunque proveniente rispetto all'esecuzione del servizio di cui si verte.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa incendio ed R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e per persona non inferiore ad € 1.500.000,00, con validità non inferiore alla durata del servizio.

L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare, mediante esibizione di copia del documento, che tutti i mezzi impiegati siano coperti da polizza assicurativa sia per danni alle persone che per danni a mezzi infrastrutture portuali (da citare espressamente nella polizza) senza sotto limiti e/o franchigie con massimali assicurativi non inferiori a € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La preventiva stipula della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione per l'avvio del servizio; pertanto, copia conforme della stessa dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario, in vista della conclusione del contratto e/o della consegna del servizio se anteriore.

Art. 18 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'operatore comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 987496139C al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore,

mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

.Art. 20 - Risoluzione e Recesso

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione e recesso.

Art. 21 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto, fatte salve le esenzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, a corrispondere all'Autorità medesima le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo di € _____ inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN: IT IT67M0538701400000047013461 con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 987496139C.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore

medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova _____

(il legale rappresentante)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

(_____)

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) offerta tecnica;
- 3) offerta economica;
- 4) Garanzia definitiva;
- 5) Polizza assicurativa.